

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 203

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, MURGIA

il 2 settembre 2020

Istituzione del sistema regionale di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il disegno di legge ha l'obiettivo di definire e attivare, già a partire dalla prossima campagna lattiera, un sistema regionale per la rilevazione e analisi delle produzioni lattiero-casearie del comparto ovino e caprino realizzate nel solo territorio della Sardegna, nonché dei quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, con l'obiettivo di provvedere ad un'analitica attività di monitoraggio, operata dall'Osservatorio della filiera ovina e caprina, funzionale alla programmazione delle produzioni e delle politiche di intervento della Regione a favore del comparto.

L'esigenza nasce dalla mancata applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 3 del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito in legge con modificazioni con la legge 21 maggio 2019, n. 44, che prevede l'istituzione di un sistema di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione, prevedendo a carico dei primi acquirenti di latte crudo l'obbligo di registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), i relativi quantitativi. Prevede anche che le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino e caprino registrino mensilmente, per ogni unità produttiva, nella medesima banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.

Nelle more, quindi, dell'attivazione del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo 3 della legge n. 44 del 2019 la Regione si dota di un proprio sistema, che dialogherà poi con il sistema nazionale quando questo sarà operativo.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto del disegno di legge, riconoscendo in particolare il valore economico, sociale e ambientale dell'allevamento ovino e caprino regionale e delle sue

produzioni, ivi comprese quelle a marchio. Specifica che per promuovere e tutelare la competitività, l'equità e la sostenibilità economica di tutte le imprese operanti lungo la filiera è necessario che l'Amministrazione regionale operi la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati e informazioni di livello regionale riguardanti il comparto e le sue produzioni, anche ai fini statistici regionali e nel rispetto degli obblighi comunitari.

L'articolo 2 definisce il sistema di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini cui i primi acquirenti di latte crudo con stabilimento nel territorio regionale sono tenuti a fare nella banca dati del Sistema informativo regionale.

Per consentire un accurato monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie del comparto ovino e caprino, i primi acquirenti sono tenuti a registrare nella banca dati i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati loro dai singoli produttori regionali, nonché i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori, nonché quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati nel territorio regionale.

Prevede inoltre che le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte, ovino o caprino, registrino mensilmente, per ogni unità produttiva, nella banca dati del Sistema informativo regionale (SIR), i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.

Quale elemento per la verifica dell'avvenuta registrazione nella banca dati del SIR da parte dei primi acquirenti, l'articolo 2 prevede che i produttori, registrati nel SIR, accedano alla banca dati per consultare i propri dati relativi ai primi acquirenti, in ordine al quantitativo di latte registrato. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Presidente e dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale dovrà definire le modalità di applicazione del suddetto articolo.

L'articolo 3 prevede la costituzione di un apposito Sistema informativo regionale (SIR) per la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni riguardanti il comparto agricolo e le sue produzioni.

Nell'ambito del SIR è prevista poi una apposita banca dati per le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini. L'organizzazione, le attribuzioni e il funzionamento del SIR saranno definite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Gli oneri per l'attivazione del SIR sono determinati in euro 300.000 per l'anno 2020 ed euro 250.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

L'articolo 4 definisce la nuova denominazione dell'Osservatorio del latte ovi-caprino, già istituito presso l'Agenzia Laore Sardegna, attribuendo allo stesso la nuova denominazione di Osservatorio della filiera ovina e caprina, nonché i compiti e le funzioni che lo stesso svolge.

La composizione, le modalità di erogazione del servizio nonché di funzionamento dell'Osservatorio sono definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

L'articolo 5 definisce il sistema di controlli per la verifica delle infrazioni e delle sanzioni amministrative e pecuniarie per il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla norma.

L'articolo 6 quantifica e definisce gli oneri finanziari previsti per l'attuazione della norma per l'anno 2020, per il 2021 e successivi.

L'articolo 7 definisce l'entrata in vigore della legge.

Relazione tecnica sulla quantificazione dei oneri finanziari

Gli unici oneri finanziari a carico della amministrazione sono conseguenti l'attuazione digitale della proposta normativa descritti nella relativa relazione di accompagnamento.

Essi sono relativi all'allestimento del sistema informativo per la rilevazione e analisi delle produzioni lattiero- casearie del comparto ovino e caprino e consistono principalmente nella progettazione e implementazione dello stesso che deve essere effettuata nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità competenti in materia ICT a livello nazionale e regionale.

La possibilità di ricorrere all'utilizzo di tecnologie "open source" rende particolarmente economico la progettazione e messa in produzione dello stesso, con oneri pure limitati per la sua futura implementazione.

Ulteriori oneri sono connessi all'osservatorio della filiera ovina e caprina (osservatorio del latte ovino e caprino) il cui funzionamento determinerà l'utilizzo di limitate risorse finanziarie.

Gli oneri finanziari complessivi sono stati quantificati nel modo seguente:

- a) Analisi e progettazione del sistema informativo: euro 50.000
- b) Realizzazione del sistema informativo: euro 170.000
- c) Helpdesk: euro 60.000
- d) Funzionamento osservatorio: euro 20.000

Per un totale di euro 300.000 nell'anno 2020 che si riducono a euro 250.000 negli anni successivi venendo a mancare le spese relative alla analisi e progettazione. Le spese realizzazione del sistema informativo previste per il 2020, divengono negli anni successivi necessari per la tenuta a regime e l'implementazione del sistema informativo

Lo stanziamento che residua a seguito della variazione in diminuzione sui capitoli SC06.1059 e SC06.1027 per gli anni 2021 e 2022, è congruo per l'attuazione dei relativi interventi nelle medesime annualità, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio alla luce della mutata situazione economico finanziaria che si è venuta a creare a seguito del blocco delle attività per via della pandemia SARS-COV-2.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e ambientale dell'allevamento ovino e caprino regionale e delle sue produzioni, comprese quelle a marchio. A tale fine promuove e tutela la competitività, l'equità e la sostenibilità economica di tutte le imprese operanti lungo la filiera.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, negli ambiti di competenza, opera, anche con fini statistici e comunque nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa dell'Unione europea, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati e informazioni riguardanti il comparto e le sue produzioni.

Art. 2

Dichiarazioni obbligatorie

1. Al fine di consentire il tempestivo monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie del comparto ovino e caprino realizzate sul territorio regionale, i primi acquirenti di latte crudo, i centri di stoccaggio provvisorio, tutti gli operatori singoli od associati con stabilimento nel territorio della Sardegna, che trasformano latte ovino e caprino in prodotti caseari e derivati, provvisti di denominazione tutelata (DOP/IGP) e/o convenzionali, sono tenuti a dichiarare mensilmente, attraverso la registrazione sistematica nella banca dati del SIR (sistema informativo regionale), di cui all'articolo 3, comma 2:

- a) i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, loro consegnati, conferiti o introdotti a qualunque titolo, dai singoli produttori regionali;
- b) i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori locali; quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati nel territorio regionale, e quelli detenuti in conto lavorazione.

2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari derivati dalla trasformazione del latte ovino o caprino o che confezionano tali tipologie di latte destinandolo al consumo, registrano mensilmente, nella banca dati del SIR, per ogni unità produttiva, i quantitativi, espressi in peso, in numero di forme ed i relativi numeri di lotto:

- a) di ciascuna tipologia di prodotto fabbricato, compresi quelli prodotti e/o detenuti, in conto lavorazione;
- b) di ciascun prodotto ceduto;
- c) dei prodotti detenuti e/o ceduti, in conto lavorazione e/o stagionatura;
- d) dei prodotti con denominazione protetta svincolati dagli Organismi di controllo (ODC);
- e) le giacenze di magazzino di ogni singola categoria o tipologia.

3. I produttori di latte ovino e caprino, registrati nel SIR, possono accedere alla banca dati del sistema informativo, con facoltà di consultazione e verifica della conformità e correttezza, limitatamente ai dati riguardanti i quantitativi di latte ovino e/o caprino, registrati nella banca dati, dagli stessi effettivamente ceduti e/o conferiti ai primi acquirenti di latte crudo.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Presidente e dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 3

Sistema informativo regionale (SIR)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, la Regione costituisce un sistema informativo regionale (SIR) per la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni riguardanti il comparto agricolo e le sue produzioni.

2. Il sistema informativo regionale di cui al comma 1 comprende anche una banca dati specifica riservata alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

ovini e caprini di cui all'articolo 2.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Presidente e dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del SIR.

Art. 4

Osservatorio della filiera ovina e caprina

1. L'Osservatorio del latte ovi-caprino, già istituito presso l'Agenzia Laore Sardegna dall'articolo 9, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), assume la nuova denominazione di Osservatorio della filiera ovina e caprina.

2. L'Osservatorio esegue il monitoraggio costante delle produzioni del comparto e l'analisi dei mercati a supporto dell'attività di programmazione e di predisposizione di politiche di intervento da parte della Regione. A tale fine accede a tutte le informazioni e ai dati della banca dati del SIR.

3. Con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono ridefiniti la composizione, le modalità di erogazione del servizio e di funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 5

Controlli e sanzioni

1. Chiunque non adempia agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 entro il decimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce fatte salve comprovate cause di forza maggiore da definirsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora il ritardo nella registrazione non superi i trenta giorni lavorativi la sanzione è

ridotta del 50 per cento.

2. Per la mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte ovino e caprino per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del blocco dell'attività dello stabilimento per un periodo da sette a trenta giorni e l'esclusione dai benefici pubblici attivati a qualsiasi titolo dalla Regione per un periodo da tre a cinque anni.

3. Sono riservati all'Amministrazione regionale l'esercizio e le modalità di controllo per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e, nei casi di accertata violazione, l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. All'attuazione del presente articolo la Regione provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono determinati in complessivi euro 300.000 per l'anno 2020 ed euro 250.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (missione 16 - programma 01 - titoli 1 e 2) imputabili:

- a) quanto ad euro 280.000 per l'anno 2020 ed euro 230.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (missione 16 - programma 01 - titolo 1 e titolo 2) all'articolo 3;
- b) quanto ad euro 20.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 (missione 16 - programma 01 - titolo 1) all'articolo 4.

2. Agli stessi oneri si fa fronte, per euro 300.000 per l'anno 2020 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020), tabella C, sezione Agricoltura (capitolo SC06.1059) e per euro 250.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) - (capitolo SC06.1027).

3. Per gli anni successivi al 2022 si provvede, nei limiti delle somme stanziare in conto della missione 16 - programma 01, con i singoli bilanci regionali.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

CRS/A/2020/6811 - 2/9/2020

**Relazione di analisi tecnico normativa (ATN)
del 14 aprile 2020**

Oggetto	Disegno di legge concernente "Istituzione del sistema regionale di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini".
Proponente	Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale
Testo analizzato del 14 aprile 2020	

Sottoposizione all'esame preliminare

Lo schema di disegno di legge non è stato sottoposto ad esame preliminare.

Parte I – Profili tecnico normativi di diritto interno

1.1 – Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge istituisce il sistema regionale di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini.

1.2 – Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

La previsione di un sistema di dichiarazioni obbligatorie da registrarsi presso una banca dati regionale che replica i contenuti previsti dall'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, potrebbe essere oggetto di rilievo da parte del Governo in relazione alla materia di competenza legislativa esclusiva statale del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, secondo comma, lett. r), Cost). La mancata attuazione della norma non appare un sufficiente titolo legittimante ad intervenire nella materia in esame, che per sua natura deve necessariamente essere regolata in materia unitaria a livello centrale. Su un caso relativo sempre alla materia dell'agricoltura e al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) l'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 74 del 2018, la Corte costituzionale si è espressa con la sentenza n. 161 del 2019, affermando che *"anche la disciplina in esame costituisce espressione della medesima competenza legislativa esclusiva statale, cosicché le sfere di attribuzione regionale come l'agricoltura e l'organizzazione amministrativa regionale non possono che arretrare a fronte dell'indubbia esigenza di*



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

funzionalità del sistema nazionale, che può, appunto, essere assicurata solo attraverso una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei (sentenze n. 251 del 2016, n. 23 del 2014, n. 46 del 2013 e n. 17 del 2004)."

Si evidenzia che la norma statale sovra indicata riconosce alle regioni (art. 3, comma 6) nell'ambito delle rispettive competenze, il solo esercizio dei controlli per l'accertamento delle infrazioni previste dal medesimo articolo.

1.3 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 – Ulteriori considerazioni

Nessuna.

Parte II – Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa dell'Unione europea.

2.2 – Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati segnalati dall'Assessorato proponente giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

Parte III – Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 – Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia relativa all'istituzione del sistema regionale di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini (fonte: sito internet istituzionale del Consiglio regionale).



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

3.2 – Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene definizioni.

3.3 – Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi presenti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 – Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

All'art. 4, comma 1, si prevede una modifica della denominazione dell'Osservatorio disciplinato dall'articolo 9, comma 3 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, senza effettuare la modifica (o la abrogazione) espressa di tale disposizione. Sarebbe preferibile una modifica espressa o una abrogazione espressa della norma del 2010 citata.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si è applicata la regola di tecnica legislativa per cui le sigle vanno indicate con le maiuscole senza punti. All'art. 7, commi 2 e 3, le formule di promulgazione possono essere inserite solo dopo l'approvazione della legge da parte del Consiglio regionale. Le stesse vanno pertanto soppresse (si veda la sezione "testo alternativo").

Per ulteriori considerazioni si veda la sezione "testo alternativo".

Il Direttore Generale

Silvia Curto

**CURTO SILVIA
14.04.2020
13:36:37 UTC**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, sottolineate le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Disegno di legge concernente "Istituzione del sistema regionale di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini"

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione riconosce il valore economico, sociale e ambientale dell'allevamento ovino e caprino regionale e delle sue produzioni, ~~ivi~~ **comprese** quelle a marchio. A tal fine promuove e tutela la competitività, l'equità e la sostenibilità economica di tutte le imprese operanti lungo la filiera.

2. Per il conseguimento delle **finalità di cui al comma 1**, l'**amministrazione** regionale, negli ambiti di competenza, opera, anche con fini statistici e comunque nel rispetto degli obblighi **previsti dalla normativa dell'Unione europea**, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati e informazioni riguardanti il comparto e le sue produzioni.

Art. 2

Dichiarazioni obbligatorie previste a carico dei primi acquirenti di latte crudo, dei titolari degli stabilimenti di stoccaggio e di trasformazione operanti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini

1. Al fine di consentire il tempestivo monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie del comparto ovino e caprino realizzate sul territorio regionale, i primi acquirenti di latte crudo, i centri di stoccaggio provvisorio, tutti gli operatori singoli od associati con stabilimento nel territorio della ~~Regione~~ **Sardegna**, che trasformano latte ovino e caprino in prodotti caseari e derivati, provvisti di denominazione tutelata (**DOP/IGP**) e/o convenzionali, sono tenuti a dichiarare mensilmente, attraverso la registrazione sistematica nella banca dati del **SIR** (sistema informativo regionale), di cui ~~ai successive~~ **all'articolo 3, comma 2:**

- a) i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, loro consegnati, conferiti o introdotti a qualunque titolo, dai singoli produttori regionali;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

b) i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori locali, quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati nel territorio regionale, nonché quelli detenuti in conto lavorazione.

2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari derivati dalla trasformazione del latte ovino o caprino o che confezionano le suddette tipologie di latte destinandolo ai consumo, registrano mensilmente, nella banca dati del SIR, per ogni unità produttiva, i quantitativi, espressi in peso, in numero di forme ed i relativi numeri di lotto:

a) di ciascuna tipologia di prodotto fabbricato, ~~ivi~~ compresi quelli prodotti e/o detenuti, in conto lavorazione,

b) di ciascun prodotto ceduto;

c) dei prodotti detenuti e/o ceduti, in conto lavorazione e/o stagionatura;

d) dei prodotti con denominazione protetta svincolati dagli ODC (Organismi di controllo);

e) le giacenze di magazzino di ogni singola categoria o tipologia.

3. I produttori di latte ovino e caprino, registrati nel SIR, possono accedere alla banca dati del sistema informativo, con facoltà di consultazione e verifica della conformità e correttezza, limitatamente ai dati riguardanti i quantitativi di latte ovino e caprino, registrati nella banca dati, dagli stessi effettivamente ceduti e conferiti ai primi acquirenti di latte crudo.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Presidente e dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura ~~dell'agricoltura e riforma agro-pastorale~~ definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 3

Sistema informativo regionale (SIR)



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, la Regione costituisce un sistema informativo regionale (SIR) per la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni riguardanti il comparto agricolo e le sue produzioni.
2. Il sistema informativo regionale di cui al comma 1, comprende anche una banca dati specifica riservata alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini di cui all'articolo 2.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta del Presidente e dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura dell'agricoltura e riforma agro-pastorale definisce, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del SIR.
4. Gli oneri derivanti dall'attuazione de presente articolo sono determinati in euro 200.000 per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Art. 4

Osservatorio della filiera ovina e caprina

1. L'Osservatorio del latte ovi-caprino, già istituito presso l'Agenzia Laore Sardegna dall'articolo 9, comma 3 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15 (Disposizioni in materia di agricoltura), assume la nuova denominazione di Osservatorio della filiera ovina e caprina.
2. L'Osservatorio esegue il monitoraggio costante delle produzioni del comparto e l'analisi dei mercati a supporto dell'attività di programmazione e di predisposizione di politiche di intervento da parte della Regione. A tal fine accede a tutte le informazioni e ai dati della banca dati del SIR.
3. Con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono ridefiniti la composizione, le modalità di erogazione del servizio nonché di funzionamento dell'Osservatorio.

Art. 5

Controlli e sanzioni



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 entro il decimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce fatte salve comprovate cause di forza maggiore da definirsi con apposita deliberazione della Giunta regionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento.

2. Per la mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte ovino e caprino per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del blocco dell'attività dello stabilimento per un periodo da sette a trenta giorni e l'esclusione dai benefici pubblici attivati a qualsiasi titolo dalla Regione per un periodo da tre a cinque anni.

3. Sono riservati all'amministrazione regionale l'esercizio e le modalità di controllo per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni di cui alla presente norma e disporre, nei casi di accertata violazione, l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2.

4. All'attuazione del presente articolo la Regione provvede con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 300.000 per l'anno 2020 e in euro 250.000 per l'anno 2021 e successivi.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

~~2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.~~

~~3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.~~



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Istituzione del sistema regionale dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini”.

Relazione sull’attuazione digitale della proposta normativa

La seguente relazione è redatta ai sensi dell’articolo 10, comma 2 della legge regionale n. 24 del 2016.

Il Sistema informativo per la rilevazione e analisi delle produzioni lattiero-casearie del comparto ovino e caprino offrirà un servizio pubblico digitale inclusivo e accessibile a tutti i portatori di interesse. Esso sarà concepito come sistema aperto e interoperabile, che permetterà l’intercambio di dati e informazioni con altri Sistemi informativi regionali e nazionali.

Il nuovo sistema farà parte del più ampio Sistema informativo regionale (SIR) e sarà progettato e implementato nel rispetto delle direttive emanate dalle autorità competenti in materia ICT a livello nazionale e regionale.

Il sistema assicurerà quindi semplicità d’uso e un’elevata fruibilità e accessibilità agli utenti, limitando al minimo le incombenze e gli oneri a carico delle imprese, la cui operatività sarà anche agevolata da un apposito servizio di supporto help desk dedicato agli utenti. Inoltre, gli operatori eventualmente impossibilitati ad accedere ai servizi online potranno delegare l’operatività sul sistema a soggetti terzi (Privato, CAA, Professionisti, URP).

Elenco degli oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2016.

- dotarsi di una identità digitale per l’accesso al sistema (SPID, CIE, CNS);
- comunicare all’Amministrazione un indirizzo PEC, uno di e-mail ed eventualmente un numero di telefono mobile per interagire in modo semplice, diretto con l’Amministrazione nell’ambito del sistema regionale di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini;
- costituire e aggiornare il fascicolo aziendale secondo le regole definite dall’Organismo pagatore competente per la Sardegna;
- aggiornare i dati dei propri allevamenti sulla BDN ed essere in regola con le disposizioni delle autorità sanitarie competenti per il territorio.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

CRS/A/2020/6811 - 2/9/2020

Disegno di legge concernente "Istituzione del sistema regionale di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini".

Elenco degli oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2016.

Il disegno di legge ha l'obiettivo di definire e attivare, già a partire dalla prossima campagna lattiera, un sistema regionale per la rilevazione e analisi delle produzioni lattiero-casearie del comparto ovino e caprino realizzate nel solo territorio della Sardegna, nonché dei quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, con l'obiettivo di provvedere ad una analitica attività di monitoraggio, operata dall'Osservatorio della filiera ovina e caprina, funzionale alla programmazione delle produzioni e delle politiche di intervento della Regione a favore del comparto.

Oneri introdotti

Denominazione dell'onere: il disegno di legge concernente "Istituzione del sistema regionale di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ovini e caprini", introduce i seguenti oneri:

1) Riferimento normativo interno (articolo e comma): articolo 2, comma 1:

- **comunicazione;**
- **domanda;**
- **documentazione;**
- **altro.**

Cosa cambia per i cittadini, per le imprese o per gli altri utenti.

A carico dei primi acquirenti di latte crudo, dei centri di stoccaggio provvisorio, e di tutti gli operatori singoli od associati con stabilimento nel territorio della Regione Sardegna, che trasformano latte ovino e caprino in prodotti caseari e derivati, provvisti di denominazione tutelata e/o convenzionali, è istituito l'obbligo di dichiarare mensilmente, attraverso la registrazione sistematica nella banca dati del sistema informativo regionale, i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, loro consegnati, conferiti o introdotti a qualunque titolo, dai singoli produttori regionali; nonché i quantitativi di latte di qualunque specie acquistati direttamente dai produttori locali; quelli acquistati da altri soggetti non produttori, situati nel territorio regionale, nonché quelli detenuti in conto lavorazione.

2) Riferimento normativo interno (articolo e comma): articolo 2, comma 2:

- **comunicazione;**
- **domanda;**



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- documentazione;
- altro.

Cosa cambia per i cittadini, per le imprese o per gli altri utenti.

Introduce per le aziende che producono prodotti lattiero-caseari derivati dalla trasformazione del latte ovino o caprino o che confezionino le suddette tipologie di latte destinandolo al consumo, l'obbligo di registrare mensilmente, nella banca dati del SIR, per ogni unità produttiva, i quantitativi, espressi in peso, in numero di forme ed i relativi numeri di lotto: di ciascuna tipologia di prodotto fabbricato, ivi compresi quelli prodotti e/o detenuti, in conto lavorazione; di ciascun prodotto ceduto; dei prodotti detenuti e/o ceduti, in conto lavorazione e/o stagionatura; dei prodotti con denominazione protetta svincolati dagli Organismi di controllo; le giacenze di magazzino di ogni singola categoria o tipologia.

3) Riferimento normativo interno (articolo e comma): articolo 2, comma 3:

- **comunicazione;**
- **domanda;**
- documentazione;
- altro.

Cosa cambia per i cittadini, per le imprese o per gli altri utenti.

Introduce per le aziende l'obbligo di registrazione sul sistema informativo regionale per l'accesso alla banca dati specifica riservata alle dichiarazioni obbligatorie, al fine di poter consultare e verificare la conformità e correttezza delle registrazioni operate dai primi acquirenti e riguardanti i quantitativi di latte ovino/caprino agli stessi effettivamente ceduti/conferiti dalle aziende stesse.